



"Decreto Palchi"

La normativa e la sicurezza degli operatori


02/02/2017

Ing. Lucio Lama

Dobbiamo partire da qui:

TRIESTE - 12 dicembre 2011, ore 13.30

Un ragazzo di vent'anni ha perso la vita e dodici persone sono rimaste ferite (alcune gravemente) nel crollo di un'impalcatura all'interno del Palatrieste, dove si sarebbe dovuto svolgere il concerto di Jovanotti. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, nel momento in cui una cinquantina di operai stavano montando il palco





05 marzo 2012

***Crolla il palco in
allestimento del
concerto di Laura
Pausini a Reggio
Calabria:
muore operaio***

Un operaio, Matteo Armellini di 31 anni di **Roma**, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel **crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini** al Palacalafiore di Reggio **Calabria**. Armellini era impegnato a fissare le **illuminazioni** insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo



Dobbiamo partire da qui:



16 giugno 2012
Toronto, Canada,
crolla il palco dei
Radiohead: 1
morto e 3 feriti

È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco



Dobbiamo partire da qui:

17 agosto 1992

CORRIERE DELLA SERA



IL PONTEGGIO HA SCHIACCIATO UN OPERAIO, SALTA L' ESIBIZIONE AI LIDI FERRARESI

tragedia dopo il concerto di Baglioni: un morto


Peter Kramer 50 anni e' il nome dell' operaio morto per il crollo del ponteggio abbattuto dalle raffiche di vento. e' stata aperta un ' inchiesta

----- PUBBLICATO ----- LIGNANO . Il ponteggio ha schiacciato un operaio, salta l' esibizione ai Lidi Ferraresi TITOLO: Tragedia dopo il concerto di Baglioni: un morto ----- UDINE . "Dai, presto, muoviamoci". Le urla degli oltre 20 operai impegnati a smontare il palco a tempo di record si perdevano nel vento che sibilava fra lo scheletro dell' impalcatura. Niente da fare. In quelle condizioni era impossibile continuare. E la situazione peggiorava: i colpi di vento si facevano via via piu' forti. Non c' e' stato neppure il tempo per decidere se abbandonare per qualche minuto il lavoro

Milano, 30 marzo 2012

2012 venerdì
30 marzo

Cronaca



RISCHIO CROLLI PER I PALCHI
Il palco del concerto di Laura Pausani dopo il crollo della struttura all'interno Palacalafiore, Reggio Calabria. A destra un concerto allo stadio di San Siro



Lettera dell'Azienda sanitaria al Comune: situazione precaria sia per i lavoratori che per gli spettatori

Boss, concerto a rischio

Allarme dell'Asl: «Gravi carenze di sicurezza dai locali agli stadi»

Paolo Ferrari.

Allarme rosso per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica, Susanna Cantoni, ha chiesto un incontro con il Comune per discutere delle «gravi carenze di sicurezza», che spesso emergono dai controlli all'interno di tea-

prossimo 7 giugno, c'è proprio il Boss, già alle prese negli anni scorsi con una pioggia di segnalazioni e minacce di ricorso per aver sfiorato di una ventina di minuti rispetto all'orario di chiusura.

La Asl parla di una «situazione precaria, in termini di sicurezza, sia per i lavoratori che per

gli spettatori». In una lettera inviata al sindaco Pisapia e all'assessore Granelli, il direttore generale dell'azienda, Walter Locatelli, ha sottolineato come «i recenti tragici eventi accaduti durante la fase di montaggio di palchi e strutture per pubblici spettacoli» abbiano messo in evidenza, ol-

tra alla «pericolosità», anche «la mancanza di un quadro normativo di riferimento chiaro ed esauriente». Insomma, secondo la Asl occorre definire con chiarezza chi debba esprimersi sulla sicurezza delle strutture e delle attrezzature. In attesa di una risposta, ha avviato una serie di controlli,

molto spesso ostacolati dagli stessi organizzatori. «I tecnici - ha spiegato Cantoni - hanno constatato che le strutture che ospitano gli eventi sono spesso sprovviste di nulla-osta di agibilità necessari e che la commissione comunale di vigilanza si trova nelle condizioni di autorizzare con provve-



Non ci occupiamo ...

... del palco
per la festa parrocchiale...



<http://www.kerigma.info/>

... e neanche del palco per
il concertino della scuola






*anche questi palchi
sono esclusi*



Ing. Lucio Lama



anche questi sono esclusi



ma ci occupiamo di questi ...



... ma con tempi di costruzione che sono quelli di un garage prefabbricato



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Circolare 24 dicembre 2014, n. 35

Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute*

CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI

CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

10 articoli – 8 allegati



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro della Salute*

DECRETA

CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle **attività di montaggio e smontaggio** di **opere temporanee**, compreso il loro **allestimento e disallestimento** con **impianti audio, luci e scenotecnici**, realizzate per **spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento**, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

Circolare 24/12/2014 – Capo I – punto 1

.....e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:



a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

Le esclusioni riguardano le fasi di spettacolo e le attività propedeutiche allo svolgimento del medesimo. Infatti, generalmente il cantiere si “**chiude**” al termine del montaggio delle strutture e del loro equipaggiamento scenotecnico. Analogamente, il cantiere si “**riapre**” al termine dello spettacolo con l’inizio delle attività di smontaggio

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;



Circolare 24/12/2015 – Capo I – punto 1

Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, **non operano** per le attività:

c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

Circolare 24/12/2015 – Capo I – punto 1

Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente **senza esporre i lavoratori all'effettuazione di lavori in quota**

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

3. Le disposizioni di cui IV del d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per



to e quelle disposizioni de



d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate,

elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Circolare 24/12/2015 – Capo I – punto 1

Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

Manca qualsiasi riferimento sul tipo di approvazione che devono aver ottenuto!!!!!!



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 2

Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:

- a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
- b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

Troviamo chi contemporaneamente monta le luci sulle americane e le issa in altezza attraverso l'utilizzo di motorizzazioni, chi trasporta il materiale con muletti e camion, chi comincia a collegare elettricamente le apparecchiature

- c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

Rischi di incomunicabilità altissimi che viaggiano di pari passo con quelli della sicurezza



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

c) **il committente o il responsabile dei lavori** ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;

Circolare 24/12/2015 – Capo I – punto 3.3

.....

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del D.Lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

*1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;*



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, *prende in considerazione* i documenti di cui [all'articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#).

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.....

~~b) predisporre un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*.....~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese *esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione.***
4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori,** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.*
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica *alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi* il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

~~Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.~~

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista *oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi*, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al [comma 3](#) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.⁸³

Predisposizione da parte del Coordinatore del Fascicolo Tecnico



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall'allegato III;

Art. 89 – comma 1 – lett. h) D.Lgs. 81/08

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;

Art. 91 – comma 1 – lett. a) D.Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato III - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

1) non operano:

la lettera *i*) del punto 1.1.1;

- a) le lettere *i*) e *n*) del punto 2.2.2;
- b) le lettere *b*); *b-bis*); *d*); *e*); *fi*; *g*); *l*); *m*) del punto 2.2.3;
- c) il punto 3.1;
- d) la lettera *e*) del punto 3.2.1;
- e) il punto 3.2.2;
- f) la lettera *d*) del punto 4.1.1.;
- g) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

2) trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

a) il punto 2.1.4 è sostituito con il seguente:

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;

b) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato III. 1 ;

c) il punto 2.2.1 è sostituito con il seguente:

2.2.1 In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato I, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

d) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:

2.3.1 Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato III.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.l.gs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV. 1 del d.l.gs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
 - a) il punto 1. è sostituito con il seguente:
 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;
 - b) il punto 2. è sostituito con il seguente:
 2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza **prima dell'inizio dei lavori**

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno **dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.**



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 3

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 4

Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Le disposizioni di cui al **Capo II del Titolo IV** del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisorie distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisorie

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 4

~~Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008~~

b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

a) Adottare un sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 4

Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 4

Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati **una formazione adeguata** e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazioneha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. loro caratteristiche tecniche. manutenzione. durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso **sono riportati nell'ALLEGATO XXI.**

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI ([articolo 116, comma 4](#))

MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi)

Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI)

Durata complessiva: 12 ore

Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali

ificiali

Durata complessiva: 20 ore

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e altri sistemi direttamente sostenuti

Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

DEFINIZIONI

- **Gestore**: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico
- **Organizzatore**: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica
- **Espositore**: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica
- **Allestitore**: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive
- **Stand**: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore





DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

DEFINIZIONI

- **Spazio complementare allestito**: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica
- **Quartiere fieristico**: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche
- **Struttura allestitiva**: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito
- **Tendostruttura**: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati





DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 6

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile

Esempio:





DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- strutture allestitivi biplanari che abbiano una **superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²**






DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con **elementi prodotti da un unico fabbricante**, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura **direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile**






DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con **elementi prodotti da un unico fabbricante**, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura **direttamente collegati alla struttura di appoggio**, non superi **8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile**






DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con **elementi prodotti da un unico fabbricante**, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura **direttamente collegati alla struttura di appoggio**, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile






DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014



CAPO II «MANIFESTAZIONI FIERISTICHE» ESCLUSIONI

- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con **elementi prodotti da un unico fabbricante**, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura **direttamente collegati alla struttura di appoggio**, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile



con elementi prodotti da fabbricanti diversi



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 7

Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:

- a) **compresenza di più imprese esecutrici** nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
- b) **compresenza di un elevato numero di lavoratori**, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
- c) frequente **presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità** nelle aree di lavoro;
- d) necessità di completamento dei lavori in **tempi brevi**, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
- e) necessità di realizzazione dei lavori in **spazi ristretti**;
- f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da **vincoli architettonici** o ambientali;
- g) rischi derivanti dalle **condizioni meteorologiche e ambientali** in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;
- h) presenza di più **stand contigui** nello stesso quartiere fieristico.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2;

attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

Circolare 24 dicembre 2014, n. 35

All'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri;

attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendone, strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all'articolo 6, comma 2;

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore relativamente:

- a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
- b) alla viabilità;
- c) alla logistica in generale;
- d) agli impianti a rete fissa installati.

ALLEGATO IV

- a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
- b) Caratteristiche del quartiere fieristico;
- c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
- d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;
- e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
- f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

ALLEGATO V



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, *prende in considerazione* i documenti di cui [all'articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#).

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.....

~~b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera.....~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica *alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi* il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

~~Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva⁸², corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, **le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata**, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*

b) *documento di valutazione dei rischi*

c) *documento unico di regolarità contributiva*

d) *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*

Autocertificazione



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

Autocertificazione



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese



Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99,



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

le disposizioni c
esecutrici stran
mezzo del mod

Allegato II - Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)

e imprese
ostrata per

Il/La sottoscritto/a _____, cittadinanza _____, nato/a _____, il _____ e residente a _____, prov. _____, indirizzo _____, individuato a mezzo documento: _____, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA:

- 1) che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente:
 - a) nome, cognome e data e luogo di nascita
 - b) nome, cognome e data e luogo di nascita
 - c)
- 2) che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa;
- 3) che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa;
- 4) che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato V;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

1. non operano:

- a) la lettera *i*) del punto 1.1.1.;
- b) le lettere *i*) e *n*) del punto 2.2.2.;
- c) le lettere *b*); *b-bis*); *d*); *e*); *f*); *g*); *l*); *m*) del punto 2.2.3.;
- d) il punto 3.1.;
- e) la lettera *e*) del punto 3.2.1.;
- f) il punto 3.2.2.;
- g) la lettera *d*) del punto 4.1.1.;
- h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

c) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:

2.1.5 L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato VI.1.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al [punto 2.1.2.](#), è riportato nell'[ALLEGATO XV.1.](#)



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV. 1 del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

a) il punto 1. è sostituito con il seguente:

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo qualora non predisposti dal gestore;

b) il punto 2. è sostituito con il seguente:

2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo qualora non predisposti dal gestore.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; ~~impalcati~~; parapetti; ~~andatoie~~; passerelle; ~~armature delle pareti degli scavi~~; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; ~~dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.~~

2. Le attrezzature comprendono: ~~centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.~~

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

2. Le **attrezzature** comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo **qualora non predisposti dal gestore**

1. **Gli apprestamenti** comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo **qualora non predisposti dal gestore;**



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente:

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui agli allegato IV e V, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
- c) gli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'[ALLEGATO XV.2](#), in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, ~~con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;~~
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, ~~con particolare attenzione:~~
 - ~~b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,~~
 - ~~b2) al rischio di annegamento;~~
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

e) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. ~~Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

e) il titolo 3. è sostituito con il seguente:
3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

f) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:
3.2. - Contenuti minimi;

g) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:
d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;

~~3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA~~

~~3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza~~

~~d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;~~

l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

e) il titolo 3. è sostituito con il seguente:

3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

~~3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA~~

f) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:

3.2. - Contenuti minimi;

~~3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

g) la lettera *d)* del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:

d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

i) la lettera *g)* del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente:

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti e attrezzature;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato V;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Allegato IV - Informazioni minime sul quartiere fieristico

1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore relativamente:
 - a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
 - b) alla viabilità;
 - c) alla logistica in generale;
 - d) agli impianti a rete fissa installati.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato V;

Laddove il sito di installazione è già ambiente di lavoro, le vicende realizzative di allestimento delle OT possono essere elemento condizionante sotto il profilo interferenziale. Ne consegue la possibilità che, in aggiunta agli adempimenti sin qui evidenziati, derivanti dall'applicazione delle previsioni del *Decreto Palchi*, sia *comunque necessario* redigere o adeguare un DUVRI.

Circolare 24 dicembre 2014, n. 35 – P. 4 Capo II

Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l'esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

i) la recinzione di cantiere di cui all'articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a)

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza **prima dell'inizio dei lavori;**

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza ~~almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.~~



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 8

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice **consulta il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 9

Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all'articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.



DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014

Articolo 10

Monitoraggio e pubblicazione

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.